



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della modifica temporanea della viabilità lungo Calle Dietro i Magazzini relativamente ai lavori di elettrificazione, “Cold Ironing”, delle banchine tra riva Santa Marta e San Basilio.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;



VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA l'Ordinanza n° 150/2009 in data 21/12/2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n° 150/2009 del 21/12/2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1298 del 04/04/2025;

VISTA la nota del 18 dicembre 2025, assunta al protocollo Adsp Mas. con n. 26129 in pari data, con la quale l'impresa Radar S.r.l., con sede in Viale della Navigazione Interna 113, Novanta Padovana, codice fiscale e Partita IVA 03369430289, nell'ambito dei lavori di elettrificazione delle banchine di Venezia, ha presentato richiesta di modifica temporanea della viabilità, con restringimento parziale e temporaneo della carreggiata per la realizzazione di lavorazioni a terra;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dal 29 dicembre 2025 alle ore 07:00 al 27 febbraio 2026 ore 23:59, lungo la Calle Dietro i Magazzini nelle zone limitrofe al Fabbricato n°11 e il Varco n° 27 per delle lavorazioni a ridosso del cantiere allestito per l'elettrificazione delle banchine tra riva Santa Marta e San Basilio viene creato un senso unico alternato, gestito con lanterne semaforiche.

Nella nuova area di cantiere, che verrà utilizzata in modo puntuale e non continuativo, area meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza e definita nella legenda “*Area di cantiere con occupazione temporanea durante la relativa fase*”, anche in assenza di evidenti lavorazioni sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Società Radar S.r.l e/o dell’impresa appaltante e dei mezzi che dovranno accedere nell’area di cantiere per necessità operative dello stesso.

Durante le attività di cantiere, dove sarà necessario per le lavorazioni occupare l’area suindicata, sono vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della Società Radar S.r.l e/o dell’impresa appaltante e dei mezzi che dovranno essere presenti nell’area di cantiere per necessità operative dello stesso.



ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società Radar S.r.l., ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “Cantieri temporanei o mobili”;
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
3. presegnalare e segnalare il cantiere, lavori in corso, l'impianto semaforico, il restringimento di carreggiata con opportuna cartellonistica temporanea conforme alle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri e sulla circolazione stradale per i veicoli percorrenti lungo Calle Dietro ai Magazzini da/a S. Basilio da/a S. Marta;
4. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Tutta la segnaletica deve essere integrata in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;
7. qualora, siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, o mezzi le cui dimensioni possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la viabilità ordinaria;
8. Nelle specifiche circostanze in cui una porzione della carreggiata risulti temporaneamente occupata e il passaggio pedonale sia parzialmente non fruibile, un moviere appositamente incaricato dalla Società Radar S.r.l. e/o dall'impresa appaltante, garantirà il sicuro attraversamento pedonale della corsia impegnata dalle lavorazioni.



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un’ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l’obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 29 dicembre 2025 ore 07.00. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l’ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell’Ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria cantiere